

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1875

essere anche un vice-conciliatore, il quale non fa che supplire il primo in caso di mancanza o impedimento.

Se per popolazione molto numerosa, o per altra causa, si nominano più conciliatori in uno stesso comune, allora ciascheduno di essi ha una giurisdizione propria, per divisione di territorio, ma tutti hanno lo stesso titolo alla fiducia popolare; si suppliscono a vicenda nell'ambito dello stesso comune.

Io prego la Commissione di riflettere che respingendo ciò che io propongo nella seconda parte, non solamente ne verrebbe una oscurità e discordanza nell'insieme dell'articolo, ma sembrerebbe che si contraddicesse ciò che si esegue nella pratica, e ciò che sempre ha ritenuto una costante giurisprudenza.

Voci. Ai voti! ai voti!

BORRUSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORRUSO. Arrivo tardi in questa discussione per motivi di salute, ma non tanto da dovere rinunciare ad una proposta che era mio proponimento di fare.

Anzi l'emendamento presentato dall'onorevole Auriti rimettendo in discussione la materia riguardante i pretori ed i conciliatori me ne dà il diritto.

Noi abbiamo un numero di comuni in Italia, i quali aspirerebbero ad avere una pretura: sono quelli che, dipendendo da un altro mandamento per le mutate condizioni economiche, come pure per la distanza dal comune sede del mandamento e per la difficoltà dell'accesso, sentono il bisogno di avere nel proprio seno una giurisdizione mandamentale.

Però a soddisfare i giusti reclami di taluni di detti comuni si oppongono spesso le leggi di circoscrizione giudiziaria, e più che queste forse le strettezze delle nostre finanze.

Ora noi abbiamo nella legge i vice-pretori comunali che sono rivestiti di certe funzioni.

Or non si potrebbe loro delegare in certi casi e con certe guarentigie in tutto o in parte le funzioni giudiziarie dei pretori dentro i limiti del territorio del proprio comune? E ciò semprechè i comuni fossero disposti ad addossarsi talune delle spese.

Questo sistema non sarebbe niente affatto nuovo nella storia degli ordinamenti giudiziari, dappoichè nel sistema giudiziario del regno delle Due Sicilie esistevano queste vice-preture nei comuni ove non si poteva istituire una pretura.

Esse sarebbero utilissime soprattutto in alcuni paesi delle provincie meridionali, e in ispecial modo della Sicilia, dove le distanze tra comune e comune spesso sono enormi, ed i mezzi di comunicazione lasciano ancora molto a desiderare tanto dal punto di vista della sicurezza che da quello della viabilità;

ciò che rende molto oneroso, e spesso anche pericoloso l'esperimento giudiziario dei propri diritti, sino al punto qualche volta di fare passare la voglia quando non trattasi d'interessi rilevanti.

Io credo quindi che questa istituzione potrebbe essere molto utile, in date circostanze e in date condizioni, soprattutto ove non riuscisse di aggravio alle finanze.

Mi riservo di presentare una proposta concreta su questa materia, prima che abbia termine la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Borruso, lasci intanto decidere questa questione. Ella non parla sul merito della questione dell'onorevole Auriti; se dopo quella vorrà fare un'altra proposta, la mandi per iscritto e la Camera delibererà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per quanto io apprezzi la pratica giudiziaria dell'onorevole Auriti, sono spiacente di dover dire che egli non è giunto a persuadermi della utilità pratica della sua proposta. Come diceva però, io non credo che essa sia per riuscire dannosa alla giustizia; sarà probabilmente una disposizione che rimarrà senza applicazione nella legge; ma siccome sento che alcuni mostrano fiducia in questa disposizione, probabilmente perchè non hanno la disgrazia di conoscere tutte le difficoltà che circondano la nomina dei conciliatori, io non farò formale opposizione e ne lascerò arbitra la Camera.

PRESIDENTE. Prego la Camera di ritenere che l'onorevole Auriti propone un emendamento all'articolo 27, il quale sarebbe il seguente:

« Art. 27. In ogni comune vi è un conciliatore e vi può essere un vice-conciliatore.

« Nei comuni in cui per ragione di popolazione o per altre cause un solo conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore con divisione di territorio e con facoltà di supplirsi a vicenda. »

È questo?

AURITI. Sì, signore.

PRESIDENTE. La Commissione ha dichiarato che accetta la prima parte, anzi l'avrebbe emendata, perchè propone questa modificazione all'articolo 27:

« In ogni comune vi è un conciliatore e vi sarà pure un vice-conciliatore. »

Sicchè la Commissione ne fa una disposizione tassativa, mentre invece l'onorevole Auriti stabilirebbe una disposizione facoltativa.

Metto ai voti anzitutto la prima parte della proposta dell'onorevole Auriti, modificata dalla Commissione.

AURITI. Io non conoscevo la modifica della Commissione. Vuole stabilire l'obbligo del vice-conciliatore?